ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 91/492/CEE CHE STABILISCE LE NORME SANITARIE APPLICABILI ALLA PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI

Art. 4

Procedura di classificazione delle zone di produzione e di stabulazione

Le regioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione al presente decreto, provvedono alla classificazione delle zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi sulla base dei criteri previsti dal regolamento stesso. Entro trenta giorni dalla decorrenza del termine di cui al comma 1 le regioni trasmettono al Ministero della sanita' le mappe delle zone classificate unitamente alle informazioni dirette ad individuare l'ubicazione ed i confini di ciascuna zona secondo i criteri stabiliti nel regolamento di esecuzione al presente decreto. Le regioni trasmettono copia della documentazione di cui al comma 2 al Ministero della marina mercantile ed al Ministero dell'ambiente. La documentazione di cui al comma 2 viene inoltre trasmessa da ciascuna regione alle Unita' sanitarie locali ed alle capitanerie di porto ubicate nel proprio ambito territoriale. La classificazione di cui al comma 1 ed i relativi adempimenti vengono ripetuti con frequenza almeno triennale. Il Ministero della sanita', sulla base delle informazioni di cui al comma 2, redige annualmente l'elenco delle zone classificate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Versione in vigore dal 26 gennaio 1993, non più in vigore dal 24 novembre 2007 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 91/492/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi
Estremi	Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 gennaio 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-530-1992/art-4-procedura-di-classificazione-delle-zone-di-produzione-e-di/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it